



**COMUNE DI CANNARA**  
PROVINCIA DI PERUGIA

---

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINIO**

---

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 16/05/2014  
assunta con i poteri del Consiglio comunale

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, secondo il disposto dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati, nel rispetto dell'ulteriore vigente normativa con particolare riferimento all'art. comma 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 7 agosto 2012 n. 135.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai provvedimenti relativi ai singoli interventi.
3. Il presente regolamento individua inoltre i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del Comune di Cannara.

### **Articolo 2 - Tipologia dei contributi**

1. Il Comune di Cannara può concedere contributi ad istanza di parte o nell'ambito di specifici accordi di collaborazione o convenzioni, sia indirizzandoli a supportare specifiche iniziative comunque denominate promosse e realizzate dal beneficiario, sia destinandoli a sostenere l'attività istituzionale del beneficiario medesimo o per entrambe le finalità contemporaneamente.
2. I contributi indirizzati a supportare specifiche iniziative possono essere disposti a parziale o totale copertura dei costi totali dell'iniziativa. Tali contributi non possono eccedere il 50% del costo complessivo dell'iniziativa se disposti a parziale copertura dei relativi oneri ovvero non possono eccedere la somma di € 1.000,00 (mille) se disposti a copertura totale dei medesimi. Il costo dell'iniziativa è calcolato, in sede di assegnazione, con riferimento al piano finanziario preventivato e, in sede di erogazione, con riferimento al rendiconto economico definitivo.
3. I contributi concessi nell'ambito di specifici accordi di collaborazione o convenzioni, sottoscritti ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e finalizzati a sostenere l'attività istituzionale del beneficiario, anche prevedendo contemporaneamente il sostegno a singole iniziative, non soggiacciono ai limiti economici di cui al precedente comma 3 e la loro consistenza viene commisurata al contenuto della collaborazione o convenzione.

### **Articolo 3 - Ambiti di intervento e finalità**

1. Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate annualmente nelle apposite voci di bilancio, sostiene tramite la concessione di contributi le iniziative e le attività istituzionali realizzate e portate avanti in campo culturale, sportivo, ambientale, ricreativo, educativo, economico, sociale, di promozione, sviluppo e valorizzazione del territorio e dell'associazionismo locale, perseguendo le seguenti finalità:
  - a) promozione di attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
  - b) arricchimento, promozione ed implementazione delle attività e delle iniziative in ambito culturale, sociale, turistico, ambientale, ricreativo, educativo del territorio;
  - c) sostegno e salvaguardia delle tradizioni storico, culturali e folkloristiche della comunità locale;
  - d) promozione e diffusione dell'attività sportiva;
  - e) interventi in particolari situazioni di gravità legate a calamità pubbliche o emergenze simili;
  - f) sostegno e valorizzazione della vita associativa locale e delle sue articolazioni pluralistiche;
  - g) accrescimento del prestigio e della conoscibilità del territorio nell'interesse della collettività;
  - h) sostegno di attività, iniziative e progetti che possano comunque avere una ricaduta positiva sul territorio e sul suo sviluppo.

2. L'individuazione delle finalità di cui al precedente comma non preclude comunque al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario quando gli stessi siano motivati da esigenze di particolare interesse per la comunità.

#### **Articolo 4 - Destinatari**

1. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento, può essere disposta in favore di soggetti pubblici o privati per la realizzazione di interventi o il supporto di attività anche istituzionali rientranti negli ambiti di intervento e relativi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Non possono essere concessi contributi a partiti, associazioni, movimenti o altre aggregazioni diversamente denominate aventi finalità politica.

#### **Articolo 5 - Contributi assegnati su istanza di parte**

1. Le istanze di concessione contributi, sottoscritte dal legale rappresentante e rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 del DPR 445/2000, devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data di avvio o svolgimento dell'iniziativa, devono essere redatte utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune e devono avere il seguente contenuto minimo:
  - a) estremi identificativi del soggetto richiedente il contributo e generalità del presidente o legale rappresentante;
  - b) copia dello statuto o atto costitutivo o documentazione equipollente se sussistente;
  - c) descrizione dell'attività o dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, con la particolare indicazione della tempistica, dei destinatari, delle finalità perseguite e dei risultati attesi;
  - d) piano finanziario dell'iniziativa recante l'ammontare delle spese e delle entrate previste;
  - e) ammontare delle uscite e delle entrate connesse all'attività complessiva nell'ultimo anno se trattasi di contributo concesso per il sostegno dell'attività istituzionale del beneficiario;
  - f) l'importo del contributo richiesto e modalità di accreditamento;
  - g) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione del contenuto del presente regolamento;
  - h) ogni altro elemento che si ritiene utile per la valutazione della domanda.
2. Le domande che dovessero risultare prive di uno o più degli elementi sopra descritti non potranno essere prese in considerazione, fatta salva la possibilità della loro integrazione entro il termine concesso dall'Ufficio competente da un minimo di 10 ad un massimo di 30 giorni. Le domande presentate oltre il termine temporale di cui al primo comma, potranno essere prese in considerazione a discrezione della Giunta comunale.
3. L'assegnazione o la non assegnazione dei contributi nonché la loro relativa quantificazione sono disposte con atto motivato dalla Giunta comunale, previa istruttoria dell'ufficio competente *ratione materiae*, tenendo conto degli ambiti di intervento, delle finalità perseguite, dei destinatari, della compatibilità del piano finanziario con le risorse di bilancio, della concessione di altri contributi nel corso dell'anno, dello svolgimento prevalente all'interno del territorio comunale, della valenza sovracomunale e di qualsiasi altro elemento ritenuto utile per la valutazione. In caso di contributo a parziale copertura delle spese, la Giunta esplicita, unitamente alla entità del contributo, la percentuale corrispondente rispetto al totale delle spese preventivate.
4. L'erogazione del contributo viene disposta dall'ufficio competente che ha già provveduto ad istruire la pratica per la Giunta comunale, al termine dell'iniziativa dietro presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta e di un dettagliato rendiconto economico, il tutto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 del DPR 445/2000, utilizzando la specifica modulistica

messa a disposizione dal Comune, con allegate copie delle fatture, note spese o altri documenti validi a fini fiscali recanti data coerente con l'iniziativa oggetto di contributo. La rendicontazione è da presentarsi entro sei mesi dal termine dell'iniziativa, pena la decadenza; su istanza di parte da formulare entro tale termine, può essere richiesta una proroga di sei mesi, decorsi i quali interviene la decadenza automatica dal contributo.

5. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa dovesse risultare una spesa effettivamente sostenuta inferiore rispetto a quella preventiva ed in base alla quale la Giunta ha determinato il proprio intervento, l'Ufficio competente, prima dell'erogazione, provvederà in automatico al riproporzionamento del contributo. Nessuna rideterminazione in aumento sarà possibile qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare superiori a quelle preventivate, se non previa conforme delibera di Giunta comunale e comunque entro i limiti di cui all'art. 2, commi 3 e 4.
6. In nessun caso è possibile l'erogazione di un contributo che ecceda il saldo tra le spese sostenute e le entrate ottenute per la realizzazione della specifica iniziativa.
7. L'erogazione dei contributi per il sostegno dell'attività istituzionale del beneficiario avviene secondo la specifica disciplina individuata negli atti di concessione; in difetto si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal presente articolo. In ogni caso ai fini dell'istruttoria della relativa pratica sono comunque da acquisire i documenti o le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 in quanto compatibili.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di rendicontazione del contributo concesso si omettono se incompatibili con la natura e le finalità del contributo medesimo.

#### **Articolo 6 - Contributi assegnati nell'ambito di accordi di collaborazione o convenzioni**

1. Per iniziative e attività particolarmente articolate o complesse, anche durature nel tempo, per il supporto alla attività istituzionale del beneficiario ed in ogni altro caso in cui se ne ravvisi l'opportunità, la previsione del contributo può essere accompagnata dalla stipula di una apposita convenzione nella quale saranno disciplinati i tratti salienti della collaborazione con gli impegni vicendevolmente assunti.
2. Salvo diversa motivata disposizione anche in relazione alla tipologia dell'iniziativa, la durata delle convenzioni, da redigersi ordinariamente per scrittura privata non autenticata, è compresa tra uno e tre anni, rinnovabili nel tempo. La competenza all'approvazione delle convenzioni è da riconoscere in capo al Consiglio comunale.
3. La stipula di tali accordi di collaborazione o convenzioni persegue le finalità di una efficiente ed efficace razionalizzazione delle risorse e delle competenze disponibili; in tali casi il Comune può quindi avvalersi della collaborazione assicurata da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 e 42 del codice civile anche per l'acquisizione di servizi a favore dell'amministrazione nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012.

#### **Articolo 7 - Obblighi dei beneficiari e decadenza**

1. I beneficiari, oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente regolamento, hanno gli ulteriori obblighi di:
  - a) segnalare il sostegno ottenuto, nei modi convenuti con l'Amministrazione;
  - b) realizzare l'iniziativa per la quale è stato ottenuto il contributo;
  - c) utilizzare il contributo esclusivamente per l'iniziativa per la quale è stato concesso;
  - d) fornire al Comune tutti i dati e le informazioni prescritte dal presente regolamento.
2. I contributi assegnati decadono ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso non viene realizzata;
- b) l'iniziativa viene realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal progetto approvato;
- c) mancata, incompleta o errata rendicontazione con le modalità ed i termini previsti.

#### **Articolo 8 - Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contributi in qualsiasi modo chiamati:
  - a) previsti o dovuti in base a leggi statali, regionali o disciplinati da specifici atti comunali;
  - b) previsti o dovuti in favore di enti o associazioni di cui il Comune è socio o comunque parte;
  - c) erogati per interventi di natura socio - assistenziale;
  - d) le quote associative;
  - e) previsti per la gestione di servizi e interventi comunali affidati a terzi con particolare riferimento alla gestione della impiantistica sportiva;
  - f) previsti in favore delle istituzioni scolastiche, a sostegno di specifiche attività o, in generale, per il sostegno al diritto allo studio o comunque previsti nei confronti di terzi soggetti per iniziative o attività da svolgersi in favore degli alunni o delle istituzioni scolastiche medesime.

#### **Articolo 9 - Copertura finanziaria**

1. Il Comune destina risorse finanziarie per le finalità contemplate dal presente regolamento in apposite voci di bilancio. Le erogazioni sono effettuate, al massimo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Articolo 10 - Trasparenza**

1. Il Comune provvede a rendere nota la concessione dei contributi di cui al presente articolo mediante l'assolvimento degli specifici adempimenti posti dalla vigente normativa: in particolare attraverso la pubblicazione integrale all'albo pretorio on line degli atti di concessione, attraverso la redazione dell'albo annuale dei beneficiari ex DPR 7 aprile 2000, n. 118 e attraverso gli adempimenti posti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

#### **Articolo 11 - Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento, da parte del Comune, che le iniziative promosse da terzi, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche o private, rivestono carattere di particolare valore in ambito culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico e comunque sono meritevoli di apprezzamento e attenzione.
2. Le richieste di patrocinio devono essere inviate al Sindaco utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune, con l'indicazione dei contenuti, finalità, tempi, destinatari, luogo e modalità di svolgimento della iniziativa.
3. La concessione del patrocinio è disposta dalla Giunta comunale previa istruttoria a cura dell'ufficio competente per materia e può comportare l'autorizzazione alla riproduzione dello stemma comunale sul materiale pubblicitario e promozionale inerente l'iniziativa.
4. Le richieste di patrocinio che siano anche accompagnate da richieste di sostegno economico vengono considerate a tutti gli effetti richieste di contributi e come tali assoggettate alla disciplina di cui agli articoli precedenti.

#### **Articolo 12 - Norme finali**

1. La modulistica inerente il presente regolamento è predisposta dall'Ufficio proponente il relativo atto di approvazione.
2. I dati forniti in relazione agli adempimenti di cui al presente regolamento saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni eventuale norma interna disciplinante la medesima materia, entra in vigore nei termini stabiliti dall'art. 62 dello Statuto comunale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cannara.